

LEGGE DI BILANCIO 2024 E ALTRE NOVITÀ

ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 è stato confermato un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, con esclusione dei lavoratori domestici.

Il taglio del cuneo fiscale prevede che l'esonero a favore del dipendente sia pari al:

- **7%** se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero
- **6%** se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

L'esonero **non si applica sui ratei delle mensilità aggiuntive (es. 13^a e 14^a)**.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

FRINGE BENEFIT

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, il limite di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (fringe benefits) ordinario pari a 258,23 euro è elevato a:

- **2.000 euro** per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
- **1.000 euro** per gli altri lavoratori dipendenti.

Rientrano nel regime di esenzione anche le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il **contratto di locazione** della prima casa ovvero per gli interessi sul **mutuo** relativo alla prima casa.

Le esenzioni si estendono alla base imponibile della contribuzione previdenziale.

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI DI RISULTATO

Viene confermata la riduzione dell'aliquota dal 10% al **5% dell'imposta sostitutiva** in riferimento a **premi di risultato erogati nel 2024**, risultanti da accordo sindacale e di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle **somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa**, entro il limite di 3.000 euro (4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Tale misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro.

SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO: DETASSAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Per il primo semestre 2024 (periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024) è riconosciuta, a favore dei lavoratori privati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) con un **reddito fino a 40.000 euro**, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al **15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi**.



Il trattamento integrativo speciale in esame è su richiesta del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto l'importo del reddito conseguito nel 2023 (non superiore a euro 40.000). Solo mediante dichiarazione è possibile compensare il credito maturato nel Mod. F24.

CONTRASTO ALL'EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO

Per contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS metteranno in interazione le proprie banche dati attraverso anche l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

Inoltre, al fine di favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni a carico del contribuente (pagamento dell'IRPEF), viene disposto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del lavoratore domestico i dati acquisiti dall'INPS. Tali informazioni saranno utilizzate anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per segnalare eventuali anomalie al medesimo contribuente.

Studio Audax

Sede di Schio | Via Lago di Costanza, 35/A | 36015 Schio, VI | T. 0445 085100
Sede di Bassano del Grappa | Via del Cristo, 100 | 36061 Bassano del Grappa, VI | T. 0424 830073

info@studioaudax.it | www.studioaudax.it

Infine, viene previsto che l'Agenzia delle Entrate e l'INPS:

- effettuino attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione;
- realizzino interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici dicembre.

CONGEDO PARENTALE

Viene disposto che, per il solo anno **2024**, i periodi di congedo parentale fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, il cui congedo di maternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2023, saranno indennizzati **all'80%** della retribuzione fino al limite di **2 mesi**.

Dal 2025, la misura dell'indennità sarà pari **all'80% per il primo mese e al 60% per il secondo**. I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei predetti 2 mesi).



La disposizione si applica solo ai lavoratori il cui periodo di congedo di maternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2023.

BONUS NIDO 2024

Aumenta il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di 3 anni di età e affetti da gravi patologie croniche.

L'incremento, pari a 2.100 euro annui, interessa i figli nati dopo il 1° gennaio 2024 in nuclei familiari in cui sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a 10 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono stesso pari a 3.600 euro annui.

Per i nuclei familiari non rientranti nell'ambito di applicazione dell'incremento continuano ad applicarsi gli importi ordinari.

DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 è riconosciuto un **esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Per l'anno **2024**, in via sperimentale, l'esonero è riconosciuto **anche alle lavoratrici madri di due figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ASSUNZIONE VITTIME DI VIOLENZA NEL SETTORE PRIVATO

Viene riconosciuto uno **sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati**, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, spetta nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di:

- 24 mesi, se l'assunzione è a tempo indeterminato,
- 12 mesi, se è a termine, anche in somministrazione,
- 18 mesi, se il contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.



In fase di prima applicazione, tale previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno beneficiato della richiamata misura nell'anno 2023.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

INCREMENTO ALIQUOTA AGGIUNTIVA DOVUTA ALLA GESTIONE SEPARATA

A decorrere dall'anno 2024, per gli iscritti alla Gestione Separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni, un incremento dell'aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata (di cui all'art. 59, comma 16, legge 449/1997) pari a **0,35 punti percentuali**.

Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo (di cui all'art. 53, comma 1, TUIR), con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

SMART WORKING

L'articolo 18-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito in legge 191/2023, ha prorogato i termini previsti dall'allegato "B" del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52. Pertanto, **fino alla data del 31 marzo 2024**, si potrà continuare ad utilizzare la **procedura semplificata** - "lavoro agile" - per alcune tipologie di lavoratori dipendenti del settore privato e specificatamente per i lavoratori dipendenti con figli under 14 e per i soggetti fragili con patologie certificate dal medico competente.

MISURE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI MEDIANTE L'UTILIZZO DEL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

La Legge di Bilancio 2024 interviene prorogando alcune misure di sostegno al reddito, i cui oneri sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Vengono, inoltre, incrementate di 50 milioni di euro le risorse per la proroga nel 2024 del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa:

Sono stanziati per l'anno 2024 ulteriori risorse pari a 70 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti (rispettivamente, dall'art. 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015, e dall'art. 53-ter del DL n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017) in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Sostegno al reddito dei lavoratori di imprese sequestrate o confiscate:

Al fine di garantire un sostegno al reddito a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, viene prorogato, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, per il triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'art. 1, comma 1 del D.lgs. n. 72/2018.

Proroga CIGS per cessazione di attività

Viene prorogato per l'anno 2024 per le imprese che cessano l'attività produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi del personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all'art. 44 del DL n. 109/2018, e nel limite di spesa di 50 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

È previsto l'incremento di 50 milioni di euro delle risorse già stanziati per l'anno 2024, e attualmente pari a 50 milioni di euro, di cui all'art. 1, comma 129, della Legge n. 234/2021, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, per la proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'art. 22-bis del D.lgs. n. 148/2015, che prevede la concessione per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche

occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale, previa stipula di apposito accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza della Regione interessata, di un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale.

L'ulteriore periodo di CIGS, in deroga alla normativa vigente, è previsto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà e sino al limite massimo di 6 mesi in caso di crisi aziendale. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del trattamento CIGS in commento.

CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale

Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi e che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dagli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015, è prorogata la possibilità, previa autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in deroga alla normativa vigente, di un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2024, riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.

Per l'istanza di prolungamento non si applicano le norme relative alla consultazione sindacale e agli altri termini e modalità di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 148/2015.

Tali trattamenti sono concessi nel limite di spesa di 63.300.000 euro per l'anno 2024 a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora è stato raggiunto anche in via prospettica tale limite, non prende in considerazione ulteriori richieste.

COMPENSAZIONI TRAMITE MOD. F24

Sono state introdotte una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni tramite Mod. F24, tra cui **l'obbligo** per i contribuenti di utilizzare i **canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano **compensazioni** con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di INPS e INAIL.

Di nuova introduzione è anche il divieto di compensazione per chi ha debiti erariali di importo superiore a 100.000 euro.

Dal 1° luglio 2024, per la compensazione dei crediti INPS e INAIL sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

Di assoluto rilievo risulta essere la novità che deriva dall'aggiunta, all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 nuovo comma 1-bis, in forza del quale la **compensazione dei crediti INPS** di qualsiasi importo può essere effettuata:

DATORI DI LAVORO NON AGRICOLI

- a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge (denuncia UniEmens)
- dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
- dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

DATORI DI LAVORO AGRICOLI che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola

- a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

LAVORATORI AUTONOMI e LIBERI PROFESSIONISTI iscritti alla Gestione separata INPS:

- a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;

La **compensazione dei crediti INAIL** di qualsiasi importo può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

ISCRIZIONE A RUOLO PER IMPORTI SUPERIORI A 100.000 EURO

Dal 1° luglio 2024 è **esclusa** la facoltà di avvalersi della **compensazione tramite Mod. F24** dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per **importi complessivamente superiori ad euro 100.000** per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione.